137P3b1

Ruolo Gen. Affari Cont. N.



SENT. N M

M. Rop. Alberto: doci

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Barra, Avv. Nicola D'Antonio ha pronunziato la seguente

sentenza

nella causa iscritta al N. Ruolo Gen. Affari Cont. Vertente

TRA

il

C.F.

nato a Naso

residente în Napoli alla via elettivamente domiciliato în Napoli-Barra alla via Aviglione n. 74/e presso lo studio dell'avv. Andrea Gaudino, dal quale è rappresento e difeso, în virtù di procura a margine dell'atto di citazione;

E

SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS PER AZIONI - S.P.A. ITALGAS, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via **dell'avv.** presso lo studio dell'avv. dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato; CONVENUTA

NONCHE'

S.P.A. E.N.I. - DIVISIONE GAS & POWER, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via **estimativa della presso** lo studio dell'avv. **estimativa** dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

Oggetto: risarcimento danni. Conclusioni delle parti: come da verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, **per sono conveniva in giudizio, innanzi** all'Ufficio del Giudice di Pace di Barra, la Società Italiana per il Gas per azioni - Spa Italgas in persona del legale rappresentante p.t. Assumeva: - che il giorno 03.08.2008 chiedeva alla Italgas s.p.a. l'attivazione della fornitura inerente la placca n. **di** classe G40, sita in **di** classe G40, sita in

- che nonostante i ripetuti solleciti telefonici ed a mezzo fax effettuati al servizio elienti della Italgas s.p.a., l'utenza veniva attivata solo in data 15.09.2008.

rtanto, chiedeva la condanna della Società Italiana per il Gas per azioni - Spa Italgas, al gamento in favore di parte attrice della somma di \in 1.000,00, di cui \in 120,00 a titolo di dennizzo predeterminato ed \in 880,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e valutazione, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio.

critta la causa a ruolo, si costituiva la S.p.A. Italgas, che eccepiva l'infondatezza della domanda e chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite. All'udienza del 09.10.2009 il Giudice autorizzava integrazione del contraddittorio nei confronti della S.p.a. E.N.I. - Divisione Gas & Power. Juest'ultima si costituiva ed eccepiva l'infondatezza della domanda , chiedendone il rigetto vinte le pese di lite. Acquisita documentazione, ammessa prova, per testi, precisate le conclusioni, ll'udienza del 18.05.2011, la causa veniva riservata per la decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Lassocietà Italgas Spa si occupa, come dedotto in comparsa di risposta, della distribuzione del gas e non della vendita, attività precipua dell'ENI Spa. Il caso di specie riguarda l' attivazione di una fornitura di gas. E l'attivazione inerisce appunto la distribuzione del gas, attività svolta dalla società Italgas. Nulla varia se il contratto per la vendita, ovvero la fornitura del gas sia stato stipulato con l'ENI divisione Gas and power spa. Il effetti, gli utenti si rivolgono all'Eni per l'acquisto del gas, tant'è che ricevono da quest'ultima la bolletta per il pagamento della fornitura del gas ed alla spa ITALGAS, società collegata, per ottenerne la distribuzione. Anche per l'attivazione del contatore, la sospensione ovvero la riattivazione della fornitura è addetta la società Italgas. E' pacifico, pertanto, che entrambe le società siano solidalmente responsabili verso i clienti – utenti per un qualsiasi disservizio sopravvenuto alla stipulazione del contratto. Nel caso di che trattasi, l'attore ha prodotto, ai fini della legittimazione passiva, una bolletta di pagamento spedita dall'ENI divisione Gas and power spa. Ciò dimostra che il rapporto principale è certamente attivo tra il consumatore utente e l'ENI, ma che per tutti i successivi interventi di carattere tecnico sia competente la spa ITALGAS. Il richiamo è espresso nell' avvertenza scritta in calce alle bollette.

Ne discende, trattandosi di contratto sorto tra consumatore e professionista, che l'inadempimento verificatosi nella fattispecie, debba essere giudicato dal giudice competente per territorio della località ove l'utente risiede, ovvero ove abbia eletto domicilio, secondo la previsione dell'art. 33 lettera U del D.lgs 206/2005, cd. Codice del consumo. Atteso che l'attore ha eletto domicilio presso il suo procuratore in via Aviglione e che la località rientra nella competenza per territorio del giudice adito, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta è infondata e va rigettata.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.

2

Invero, dalla documentazione prodotta, nonché dalla dichiarazione resa nel corso della prova testimoniale, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare perché rese sotto il vincolo della pronunciata formula di impegno, sono risultati provati i fatti costitutivi che sono a fondamento del riferisce: " ricordo che era l'inizio del mese diritto preteso. In particolare il teste di agosto dell'anno 2008 e precisamente il 2 o 3 di agosto e mi trovavo con il sig. quale doveva contattare la Italgas per attivare la fornitura del gas presso una sua abitazione... effettuò una telefonata e attivò la funzione viva voce ... pertanto io ricordo che il sig. ascoltai l'intera conversazione... Ricordo che l'operatore confermava al sig. un'attivazione nel più breve tempo possibile... ricordo che dopo qualche giorno incontrai il quale mi comunicava che la Italagas non aveva chiamato per Autovamente il sig. al Evazione, pertanto chiamò lui e la società confermava un appuntamento sul luogo per il 2.98.2008... nessun tecnico si presentò ..nei giorni seguenti il sig. effettud vari reclami... ricordo che solo il data 15.09.2008 veniva attivata la fornitura".

Pertanto il giudicante dichiara l'inadempimento contrattuale della Società Italiana per il Gas per azioni - S.P.A. Italgas e della S.p.a. E.N.I. - Divisione Gas & Power e condanna le convenute, in solido, al risarcimenta dei danni in favore dell' attore nella misura di S 300,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

l e spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona dell'avv. Nicola D'Antonio definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) dichiara l'inadempimento contrattuale della Società Italiana per il Gas per azioni - S.P.A. Italgas e della S.p.a. E.N.I. - Divisione Gas & Power e per l'effetto le condanna in solido al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di € 300,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

2) condanna la Società Italiana per il Gas per azioni - S.P.A. Italgas e la s.p.a. E.N.I. - Divisione Gas & Power in solido al pagamento in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che liquida, con attribuzione al procuratore antistatario, in \in 180,00 per onorari, \in 213,00 per diritti ed \in 60.00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.I. come per legge;

La sentenza è stata emessa secondo chinitat DI PACE DI NAPOLI BARRA Così deciso in Napoli-Barra, il 18.05.201 depentence in Cancelleris 2 5 LUG 20/1

Oggi,...

RR, IL GIUDICE DI PACE

Avv. Nicola D'Antonio

Ricola Autors

Ass/te Gilidiziario F2 Assunija Aragione

IL CANCE/LIERE